# Danka Italia S.p.A., Verbale Accordo, 29/04/2002

**Decorrenza:** 04/29/2002 **Scadenza:**

---

## VERBALE DI ACCORDO

In data 29 aprile 2002, nella sede della Confcommercio in Roma, p.za Belli si sono riunite ai sensi dell'articolo 4 comma 7 della Legge 223/91, le seguenti parti sociali:

Danka Italia S.p.A, in persona dei Signori Bruno Bottai, dr. Paolo Recrosio, Marino Brevi assistita dal Dott. Carlo Balzarini,

Confcommercio nella persona del Dott. Lazzarelli Guido

Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori:
Filcams CGIL in persona del Sig. Piero Marconi
Fisascat CISL in persona del Sig. Salvatore Falcone
Uiltucs UIL in persona del Sig. Antonio Vargiu

RSA/RSU di Danka Italia S.p.A. nelle persone dei componenti il coordinamento nazionale.

Le parti come sopra rappresentate all'esito della trattativa hanno raggiunto il seguente accordo.

**Premesso che:**

• Danka Italia S.p.A. fa parte di un gruppo internazionale di società che fa capo alla Danka Business System PLC, con sede a St. Petersburg, in Florida (U.S.A) ed opera nel settore delle macchine ed attrezzature per ufficio, in particolare nel trattamento dei documenti (fotocopiatrici, fax, stampanti e relativa assistenza tecnica e materiale di consumo), quale struttura commerciale indipendente, non legata ad alcun produttore ditali macchinari;
• Danka Italia S.p.A. ha la sede centrale in Novegro di Segrate (Mi) e sedi periferiche a Forlì, Firenze, Roma e Torino, applica il contratto per dipendenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e alla data del 1 aprile 2002 aveva un organico composto da n° 218 dipendenti, di cui *5* dirigenti;
• Danka Italia S.p.A. negli incontri del 15 e 27 marzo e del 19 aprile 2002 ha annunciato alle proprie RSU/A ed ai rappresentanti nazionali delle OO.SS di trovarsi nelle condizioni di dover denunciare un esubero di organico ed ha avviato, in data 23 aprile 2002, la procedura per il licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/91 di n° 20 dipendenti.

Tanto premesso e ritenuto far parte del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

La procedura ex artt. 4 e 24 della legge 223/9 1, di cui in premessa, è limitata alla collocazione in mobilità dei lavoratori che la richiederanno volontariamente.

A ciascun lavoratore collocato in mobilità verrà riconosciuto, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, un incentivo all'esodo, in

misura pari a € 14.000,00 (quattordicimila euro). Detto importo verrà corrisposto a seguito della sottoscrizione di verbale di conciliazione avanti l'apposita commissione, ai sensi degli artt. 410 e sgg. C.P.C.

Le parti concordano, ex art.8, comma 4 del D.L. n.148/1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 236/93 che la collocazione in mobilità potrà avvenire oltre i 120 giorni previsti dalla legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che con la firma del presente accordo sono state esperite le procedure di consultazione sindacale previste dalla vigente normativa, - in quanto applicabile e dichiarano conclusa la procedura per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 legge 223/91 aperta in data 23 aprile 2002.

Letto, confermato e sottoscritto

DANKA ITALIA S.P.A.
CONFCOMMERCIO
FILCAMS – CGIL
FISASCAT - CISL
UILTUCS UIL
RSA/RSU